

Ministero dei Beni e delle Attività Cultural e del Turismo segretariato generale





ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA

TRA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

E

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, che istituisce il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, e in particolare l'art. 7-bis rubricato "espressioni di identità culturale collettiva";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in particolare l'articolo 17 ai sensi del quale la Direzione generale dello Spettacolo svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spettacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro;

CONSIDERATO che a far data dal 21 giugno del 1982, con l'iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei e che dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo diventando in tal modo un autentico fenomeno sociale;

CONSIDERATO che il Ministero, a partire dal 2016, promuove la Festa della Musica, in collaborazione con l'Anci, la Conferenza Stato-Regioni e i Ministeri dell'Istruzione,



Ministero dei Beni e delle Ittività Cultural e del Turismo segretariato generale

università e della Ricerca, degli Affari esteri, della Difesa, della Giustizia, della Giustizia, della Salute e con il supporto della SIAE, atteso che l'iniziativa rientra nelle funzioni istituzionali dell'Amministrazione in quanto ha lo scopo di promuovere la conoscenza della musica in tutte le sue forme;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all'articolo 1, comma, 1-bis prevede: "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente";

VISTO il decreto ministeriale 1 luglio 2014, recante: "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163" e in particolare l'articolo 46, ai sensi del quale: "1. L'Amministrazione pianifica, concerta e programma azioni per un'efficace attuazione dei compiti e delle funzioni di promozione nazionale e internazionale ad essa trasferite dall'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sviluppando progetti e iniziative annuali o triennali, sulla base di rapporti di partenariato con le altre Amministrazioni centrali, con le Regioni e gli altri enti territoriali e locali, nonché con istituzioni ed organismi di settore nazionali ed esteri, nonché dell'Unione europea. 2. Su esclusiva iniziativa del Ministro, sentite le Commissioni consultive competenti per materia, possono, altresì, essere sostenuti finanziariamente progetti speciali, a carattere annuale o triennale";

VISTA la nota del 28 aprile 2016 con la quale il Ministro ha riconosciuto, ai sensi della disposizione sopra citata, il progetto "Festa dei 1000 giovani per la musica, proposta dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti;

CONSIDERATO che l'Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica per statuto si occupa di coordinare l'evento sul territorio italiano, evento al quale hanno aderito più di 120 città, dando vita a concerti di musica dal vivo che si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all'aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere;

CONSIDERATO che l'Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica si è dichiarata disponibile all'organizzazione della Festa della Musica;

VISTO l'atto pubblico repertorio n. 2894 del 17 maggio 1995, a rogito notaio Pierluigi Saija in Roma, relativo alla costituzione dell'Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica;



Ministero dei Beni e delle Attività Cultriral e del Turismo segretariato generale

CONSIDERATO che l'Associazione ha già collaborato con il Ministero nella realizzazione dell'evento e che l'Associazione a fronte dell'attività svolta nell'arco di ventitré anni può considerarsi quale soggetto particolarmente qualificato all'esecuzione delle attività necessarie all'evento ed in particolare di quelle dettagliate al seguente articolo 3 della presente convenzione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (oggetto)

1. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con il contributo della SIAE e in collaborazione con soggetti pubblici e privati, promuove, insieme all'Associazione della Festa della Musica, la Festa della Musica che si svolge il 21 giugno di ogni anno.

Articolo 2 (impegni del Ministero)

- 1. Al fine di conseguire gli obiettivi oggetto del presente Accordo, il Ministero si impegna:
 - a) a concedere il patrocinio alla manifestazione in considerazione della continuità artistica con le precedenti manifestazioni e della validità culturale e organizzativa dell'iniziativa;
 - b) a effettuare una campagna di comunicazione istituzionale volta a promuovere la Festa della Musica anche eventualmente mediante la realizzazione di uno spot video e radio da veicolare sulle reti a diffusione nazionale;
 - c) a mettere a disposizione i propri luoghi della cultura, d'intesa con direttori responsabili e compatibilmente con le modalità di fruizione proprie di ciascun luogo, con particolare riguardo ai luoghi della capitale italiana della cultura;
 - d) a promuovere specifici eventi connessi alla Festa della musica anche mediante contributi erogati ai sensi dell'articolo 46 del decreto ministeriale 1 luglio 2014;
 - e) ad agevolare la ricerca di sponsor e di mecenati privati, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, profit e no profit, al fine di sostenere le attività connesse alla Festa della Musica;
 - f) a mettere a disposizione il sito internet www.festadellamusica.beniculturali.it.
- 2. In capo al Ministero non sorge alcun ulteriore obbligo giuridico nei confronti dell'Associazione per la Festa della Musica.



Ministero dei Beni e delle Attività Cultural e del Turismo segretariato generale

Articolo 3 (impegni dell'Associazione)

- 1. L'Associazione per la promozione della Festa della Musica si impegna ad espletare le seguenti attività:
 - a) coordinamento nazionale della Festa della Musica diffondendone i principi e i valori;
 - b) consulenza per sviluppare gli scambi artistici tra città italiane e straniere;
 - c) produzione di eventuali progetti internazionali comuni tra paesi partner della Festa della Musica per la promozione degli artisti italiani emergenti;
 - d) consulenza organizzativa della manifestazione con la creazione di reti di organismi e programmazione dei progetti degli eventi artistici locali tra le reti;
 - e) coordinamento delle iscrizioni dei giovani musicisti nelle singole città incentivando le Amministrazioni ad attivare spazi dedicati ai giovani;
 - f) aggiornamento costante del sito www.festadellamusica.beniculturali.it e inserimento dei dati del programma delle manifestazioni di tutte le città partecipanti, per la comunicazione dell'evento al pubblico e agli operatori.
- 2. Al fine di una valutazione relativa alla compatibilità culturale, l'Associazione si impegna a sottoporre al Ministero le proposte di sostegno finanziario e le modalità di utilizzazione delle risorse acquisite.
- 3. L'Associazione assicura l'integrale rispetto della normativa vigente posta a tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nella realizzazione dell'evento.

Articolo 4 (responsabilità dell'Associazione)

L'Associazione manleva il Ministero da ogni responsabilità nei confronti di terzi, già
a carico degli organizzatori degli eventi nei singoli Comuni, per eventuali danni
diretti ed indiretti arrecati a persone o cose che dovessero verificarsi in spazi aperti o
luoghi chiusi nel corso degli eventi organizzati per la realizzazione e l'esecuzione
della manifestazione.

Articolo 5 (durata)

Il presente accordo ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e non è automaticamente rinnovabile.

Le parti hanno facoltà di recedere dall'accordo prima della scadenza con disdetta da comunicarsi mediante PEC con preavviso di almeno tre mesi.

Nel caso in cui l'accordo giunga alla scadenza naturale, non è necessaria alcuna reciproca disdetta per porre termine allo stesso.



Ministero dei Beni e delle Sttività Cultural e del Turismo segretariato generale

Articolo 6 (clausola risolutiva)

1. Le parti convengono espressamente che il presente Accordo si risolve di diritto in caso di mancata osservanza di quanto previsto dagli articoli 2, comma 1, lettere a), b) e f) e 3, commi 1, lettere a), d), e) e f), 2 e 3, qualora la parte interessata dichiari espressamente che intende avvalersi della presente clausola.

Articolo 7 (Foro competente)

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, cessazione del presente Accordo è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma,		•		•															•		
-------	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

per il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

IL SEGRETARIO GENERALE

per l'ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA FESTA DELLA MUSICA

ILPRESIDENTE